



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle  
comunicazioni DATEC

**Ufficio federale dell'energia UFE**  
Sezione Gestione dei rischi e vigilanza sul trasporto in condotta

## **Direttiva concernente l'alta vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) e la vigilanza dei Cantoni sugli impianti di trasporto in condotta**

L'ultima versione sostituisce le precedenti

Versione	Modifica	Data
1.0	Prima edizione	15.06.2017
1.1	Modifica allegato	15.03.2018



## **Editore:**

UFE, Sezione Gestione dei rischi e vigilanza sul trasporto in condotta, 3003 Berna

## **Elaborazione:**

Gruppo di lavoro (versione 1.0):

UFE: Yves Amstutz

Canton Argovia: Matthias Eifert

Canton Berna: Christian Glauser

Canton Lucerna: Mario Conca

Canton Neuchâtel: Serge Spichiger

Canton Vaud: Aline Clerc

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA): Peter Bürgelin, Elisabetta Carrea, Michael Schneiter, Martial Wicht

## **Date di pubblicazione:**

15.06.2017 (versione 1.0)

15.03.2018 (versione 1.1)



## Indice:

<b>1. Introduzione</b> .....	<b>5</b>
1.1. Obiettivi della vigilanza cantonale e dell'alta vigilanza federale.....	5
1.2. Cronistoria della legislazione.....	5
<b>2. Competenze</b> .....	<b>5</b>
<b>3. Obiettivo, destinatari ed effetti</b> .....	<b>5</b>
<b>4. Campo d'applicazione</b> .....	<b>6</b>
4.1. Tipi di impianti sottoposti alla vigilanza cantonale.....	6
4.2. Impianti che non rientrano nel campo d'applicazione della LITC.....	6
4.3. Delimitazione locale della nozione di impianti di trasporto in condotta .....	6
<b>5. Legislazione applicabile</b> .....	<b>6</b>
<b>6. Vigilanza cantonale</b> .....	<b>7</b>
6.1. Obbligo di una licenza .....	7
6.2. Delega della competenza.....	7
6.3. Procedura per la costruzione e l'esercizio .....	7
6.4. Controllo .....	8
6.5. Progetti di costruzione di terzi .....	8
<b>7. Inventario degli impianti sottoposti alla vigilanza cantonale</b> .....	<b>8</b>
<b>8. Obiettivo dell'alta vigilanza federale</b> .....	<b>8</b>
<b>9. Responsabilità civile e assicurazione</b> .....	<b>9</b>
<b>10. Prescrizioni di sicurezza del Consiglio federale</b> .....	<b>9</b>
10.1. Campo d'applicazione dell'OSITC .....	9
10.2. Regole della tecnica .....	9
<b>11. Pene e misure amministrative</b> .....	<b>10</b>
11.1. Informazioni alle autorità competenti .....	10
<b>12. Incidenti</b> .....	<b>10</b>
<b>13. Esercizio dell'alta vigilanza e comunicazione tra i Cantoni e l'UFE</b> .....	<b>10</b>



## Elenco degli allegati:

Allegato 1: Schema «Condotte sottoposte alla vigilanza della Confederazione / alla vigilanza dei Cantoni», Direttiva SSIGA G2 «Direttiva per condotte del gas», aprile 2010 .....	11
Allegato 2: Delimitazione a valle della nozione di impianti di trasporto in condotta (cfr. capitolo 4.3 della Direttiva).....	12
Allegato 3: Estratto Direttiva G14 SSIGA .....	13
Allegato 4: Modello di rapporto annuale all'attenzione dell'UFE.....	14



## 1. Introduzione

### 1.1. Obiettivi della vigilanza cantonale e dell'alta vigilanza federale

L'esercizio della vigilanza sugli impianti di trasporto in condotta da parte dei Cantoni e l'esercizio dell'alta vigilanza da parte della Confederazione rappresentano compiti importanti che perseguono i seguenti obiettivi:

- considerazione degli aspetti inerenti alla sicurezza;
- applicazione effettiva della legislazione da parte delle imprese (in particolare della legislazione in materia di sicurezza e di protezione dell'ambiente);
- rispetto dei diritti di terzi (in particolare nell'ambito delle procedure per il rilascio della licenza di costruzione).

### 1.2. Cronistoria della legislazione

Durante l'elaborazione della legge sugli impianti di trasporto in condotta (LITC)<sup>1</sup>, il Consiglio federale ha constatato che in linea di massima gli impianti di trasporto in condotta sottoposti alla vigilanza cantonale comportano gli stessi rischi delle condotte più grandi, motivo per cui anch'essi non possono essere costruiti o esercitati liberamente (messaggio del 28 settembre 1962 del Consiglio federale concernente la legge federale sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi [messaggio del CF])<sup>2</sup>. I relativi articoli rilevanti (artt. 41 - 43) sono stati integrati nella LITC e non hanno mai subito modifiche.

## 2. Competenze

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) emana la presente Direttiva in qualità di autorità responsabile dell'alta vigilanza sugli impianti di trasporto in condotta che soggiacciono alla vigilanza del Cantone (art. 43 LITC).

## 3. Obiettivo, destinatari ed effetti

La presente Direttiva intende illustrare l'esercizio della vigilanza dei Cantoni e l'esercizio dell'alta vigilanza della Confederazione sugli impianti di trasporto in condotta nonché precisare le nozioni giuridiche vaghe della legislazione federale applicabile in materia, in particolare le disposizioni sugli impianti di trasporto in condotta. L'obiettivo è di promuovere una prassi di attuazione omogenea. Se i Cantoni si attengono alla presente Direttiva possono ritenere che le loro decisioni siano conformi al diritto federale. Va tuttavia sottolineato che sono ammesse anche altre soluzioni, sempre nel rispetto del diritto vigente.

La presente Direttiva rientra nel diritto applicabile in materia di impianti di trasporto in condotta (leggi, ordinanze) e non sono previste deroghe.

---

<sup>1</sup> RS 746.1

<sup>2</sup> FF 1962 II pag. 1365 segg.



## 4. Campo d'applicazione

La presente Direttiva si applica all'esercizio della vigilanza dei Cantoni e all'esercizio dell'alta vigilanza da parte della Confederazione sugli impianti di trasporto in condotta.

### 4.1. Tipi di impianti sottoposti alla vigilanza cantonale

Gli impianti sottoposti alla vigilanza dei Cantoni e all'alta vigilanza della Confederazione rispondono alla seguente formula:

$$p \cdot d \leq 200 \text{ oppure } p \leq 5 \text{ }^3)$$

legenda

p = pressione massima di esercizio ammissibile

d = diametro esterno della condotta in cm

e non rientrano nel campo d'applicazione della LITC (cfr. schema allegato 1).

### 4.2. Impianti che non rientrano nel campo d'applicazione della LITC

Secondo l'articolo 1 capoverso 4 LITC, il Consiglio federale può esentare dalla legge le condotte brevi, segnatamente quelle che sono parti costitutive d'impianti di deposito, travaso, trattamento o impiego di combustibili e di carburanti. Il Consiglio federale ha fatto uso di tale possibilità solo per gli impianti sottoposti alla vigilanza federale (cfr. art. 2 in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta [OICT])<sup>4</sup>.

### 4.3. Delimitazione locale della nozione di impianti di trasporto in condotta

Les installations visées sont celles servant au transport de produits gazeux ou pétroliers (voir art. 1 al. 1 LITC). Concernant les installations gazières, il s'agit des conduites d'approvisionnement y compris les installations annexes et les branchements d'immeuble, jusqu'au premier organe d'arrêt inclus (voir schéma, annexe 2). En aval de cette limite, on n'est plus en présence d'une installation de transport par conduites selon la législation fédérale.

## 5. Legislazione applicabile

La legislazione speciale applicabile in materia di impianti di trasporto in condotta sottoposti alla vigilanza dei Cantoni è sancita nella LITC (artt. 41 - 43, 52 cpv. 3), nella OITC (art. 28) e nell'ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC)<sup>5</sup>.

Occorre tuttavia osservare anche altre fonti giuridiche, in particolare la legislazione in materia di protezione dell'ambiente e di pianificazione del territorio.

Gli impianti di trasporto in condotta sottoposti alla vigilanza dei Cantoni per principio non rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; art. 1 cpv. 2 lett. f e allegato 1.3 OPIR). L'autorità esecutiva dell'OPIR (UFE) può disporre un'eccezione per gli

<sup>3</sup> Cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a OICT e Direttiva per condotte del gas G2 SSIIGA, schema «Condotte sottoposte alla vigilanza della Confederazione / alla vigilanza dei Cantoni» (allegato 1).

<sup>4</sup> RS 746.11

<sup>5</sup> RS 746.12



impianti che sulla base del proprio potenziale di pericolo possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente (art. 1 cpv. 3 lett. d OPIR).

## 6. Vigilanza cantonale

### 6.1. Obbligo di una licenza

L'articolo 42 LITC sancisce l'obbligo di una licenza – la costruzione e l'esercizio degli impianti di trasporto in condotta sottoposti alla vigilanza dei Cantoni richiedono una licenza. Il Cantone non può pertanto introdurre nessuna regolamentazione in deroga a tale obbligo. In questo contesto la pressione degli impianti non è rilevante.

### 6.2. Delega della competenza

I Governi cantonali possono decidere in modo autonomo se delegare o meno la propria competenza in materia di licenze (progetti di impianti di trasporto in condotta o progetti di costruzione di terzi). Per espletare i suoi compiti di vigilanza (in particolare il rispetto delle disposizioni di sicurezza e i controlli), il Cantone può ricorrere a terzi qualificati in materia.

La delega può essere conferita all'interno dell'amministrazione cantonale o a un servizio esterno. Nel caso di una delega esterna il Cantone deve essere informato sull'esercizio della vigilanza (ad es. nell'ambito del rapporto annuale).

Il diritto federale non disciplina l'organizzazione della delega delle competenze cantonali in materia di licenze per progetti di impianti di trasporto in condotta. È pertanto sufficiente che il Governo cantonale trasferisca le relative competenze mediante decreto o contratto.

### 6.3. Procedura per la costruzione e l'esercizio

Ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 OICT, con procedura per la costruzione e l'esercizio si intende quanto segue:

Procedura per la costruzione  
Il Cantone deve definire una procedura per la costruzione degli impianti sottoposti alla sua vigilanza. I Cantoni che non dispongono ancora di una tale procedura devono colmare la lacuna. Non è comunque necessario che il Cantone emani una legge sugli impianti di trasporto in condotta, è sufficiente attuare la legislazione federale in materia. Il Cantone può introdurre una procedura speciale per la costruzione di impianti sottoposti alla sua vigilanza oppure fare riferimento a una procedura già in vigore (ad es. riferimento alla legge cantonale "ordinaria" oppure al diritto federale), a condizione che la regolamentazione in questione tenga conto della procedura per il rilascio della licenza di costruzione. Ogni nuovo impianto e ogni modifica<sup>6</sup> richiedono una licenza di costruzione da parte dell'autorità o dell'organismo responsabile.

Procedura per l'esercizio  
Il Cantone deve definire una procedura per l'esercizio degli impianti sottoposti alla sua vigilanza. I Cantoni che non dispongono ancora di una tale procedura devono colmare la lacuna. Non è comunque necessario che il Cantone emani una legge sugli impianti di trasporto in condotta, è sufficiente attuare la legislazione federale in materia. Il Cantone può introdurre una procedura speciale per l'esercizio di impianti sottoposti alla sua vigilanza oppure fare riferimento a una procedura già in vigore (ad es. riferimento alla legge cantonale "ordinaria" oppure al diritto federale), a condizione che la regolamentazione in questione tenga conto della procedura per

<sup>6</sup> Osservazione: i lavori di manutenzione non sono considerati una modifica.



il rilascio di un'autorizzazione d'esercizio. L'esercizio di un impianto di trasporto in condotta sottoposto alla vigilanza dei Cantoni richiede un'autorizzazione d'esercizio secondo la legislazione in materia di impianti di trasporto in condotta.

I diritti di terzi (ad es. mediante deposito pubblico) e la legislazione applicabile (in particolare nei settori sicurezza e protezione dell'ambiente) devono sempre essere rispettati.

## 6.4. Controllo

Il controllo sancito all'articolo 28 capoverso 1 OICT comprende il controllo durante la fase di autorizzazione e il controllo durante la fase di esercizio. Non sono tuttavia definite le modalità del compito di controllo dei Cantoni.

Secondo la LITC, il proprietario è responsabile dell'esercizio del proprio impianto.

## 6.5. Progetti di costruzione di terzi

L'approvazione di progetti di costruzione di terzi ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 OICT per gli impianti sottoposti alla vigilanza dei Cantoni con una pressione di esercizio **superiore a 5 bar** (cfr. allegato 1) contempla i lavori di costruzione a una determinata distanza dall'impianto di trasporto in condotta, sanciti all'articolo 26 capoverso 2 OICT.

Le relative domande di autorizzazione devono essere presentate ai servizi cantonali competenti.

Il Cantone non deve definire un'apposita procedura per tali autorizzazioni. È sufficiente se agisce nel rispetto del diritto federale. Le condizioni per ottenere il consenso sono disciplinate all'articolo 27 capoversi 2 e 3 OICT.

## 7. Inventario degli impianti sottoposti alla vigilanza cantonale

Per potere esercitare la vigilanza, il Cantone deve disporre di un inventario di tutte le condotte per il trasporto di gas naturale e petrolio nel proprio territorio e sottoposte alla sua vigilanza secondo la LITC.

## 8. Obiettivo dell'alta vigilanza federale


L'obiettivo dell'alta vigilanza (o della vigilanza indiretta) consiste nel controllare il rispetto della legislazione federale da parte dei Cantoni.

L'alta vigilanza consente alla Confederazione di intervenire se un Cantone non adempie il suo compito di vigilanza (messaggio del CF, FF 1962 pag. 1365 segg.).





Schema 1: Definizione di vigilanza diretta e vigilanza indiretta



## 9. Responsabilità civile e assicurazione

Agli impianti di trasporto in condotta sottoposti alla vigilanza cantonale si applicano le disposizioni della LITC in materia di responsabilità civile e assicurazione (Sezione III, artt. 33 - 39).

## 10. Prescrizioni di sicurezza del Consiglio federale

Le prescrizioni di sicurezza del Consiglio federale sono sancite nell'ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC) e si applicano, a seconda del tipo di impianto (gasdotti e oleodotti), alle condotte sottoposte alla vigilanza dei Cantoni.

### 10.1. Campo d'applicazione dell'OSITC

Il campo d'applicazione dell'OSITC è definito secondo il tipo di impianto (gasdotti o oleodotti):

- Gasdotti

Ai gasdotti con una pressione massima di esercizio ammissibile fino a 5 bar si applicano solo gli articoli 2 (Definizioni) e 3 (Regole della tecnica), cpv. 1 e 2 lett. b-e OSITC (art. 1 cpv. 2 OSITC).

- Oleodotti

Agli oleodotti sottoposti alla vigilanza cantonale sono applicate tutte le disposizioni dell'OSITC.

### 10.2. Regole della tecnica

La progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di trasporto in condotta devono essere effettuati conformemente alle regole della tecnica da personale qualificato (art. 3 cpv. 1 OSITC).

Per gli impianti sottoposti alla vigilanza dei Cantoni sono considerate regole della tecnica le direttive indicate all'articolo 3 capoverso 2 OSITC.



## 11. Pene e misure amministrative

Le disposizioni della LITC in materia di pene e misure amministrative (Sezione V, artt. 44 - 47a) si applicano agli impianti di trasporto in condotta sottoposti alla vigilanza dei Cantoni.

### 11.1. Informazioni alle autorità competenti

Il rapporto annuale all'attenzione dell'UFE deve contenere il numero di incidenti verificatosi negli impianti sottoposti alla vigilanza dei Cantoni. È anche possibile allegare il rapporto annuale del SSIGA all'attenzione del Cantone (cfr. estratto della Direttiva G14 della SSIGA con la definizione del termine «incidente»; [www.term.svgw.ch](http://www.term.svgw.ch); allegato 3).

## 12. Incidenti

L'information sur le nombre d'accidents par canton des installations sous surveillance cantonale doit être mentionnée dans le rapport annuel à l'intention de l'OFEN. A cet égard, la mise en annexe du rapport annuel de la SSIGE à l'intention du canton est aussi possible (voir extrait de la directive G14 de la SSIGE qui définit la notion d'accident ; [www.term.svgw.ch](http://www.term.svgw.ch); annexe 3).

## 13. Esercizio dell'alta vigilanza e comunicazione tra i Cantoni e l'UFE

L'esercizio dell'alta vigilanza e la comunicazione tra i Cantoni e l'UFE sono regolati nel modo seguente:

- Rapporto annuale all'attenzione dell'UFE (allegato 4)


Il tipo di informazioni che i Cantoni devono trasmettere all'UFE è illustrato nel modello di rapporto annuale allegato. Il rapporto annuale deve essere presentato all'UFE sempre entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo.

- Riunione plenaria annuale

L'UFE, se lo reputa opportuno, può rinviare di un anno la riunione plenaria annuale




Allegato 1: Schema «Condotte sottoposte alla vigilanza della Confederazione / alla vigilanza dei Cantoni», Direttiva SSIGA G2 «Direttiva per condotte del gas», aprile 2010



\*Le condotte transfrontaliere sottostanno alla vigilanza della Confederazione, nella misura in cui non si tratti di condotte locali di distribuzione.



Allegato 2: Delimitazione a valle della nozione di impianti di trasporto in condotta (cfr. capitolo 4.3 della Direttiva)





### Allegato 3: Estratto Direttiva G14 SSIGA

<b>G14 F - Raccolta dati di incidenti</b>		
Incidenti soggetti all'obbligo di notifica		<ul style="list-style-type: none"><li>• esplosione, deflagrazione</li><li>• incendio (causato da un'installazione del gas)</li><li>• asfissia (mancanza d'ossigeno dovuto alla troppa presenza del gas)</li><li>• intossicazione (difetto nell'evacuazione dei fumi e/o alla combustione incompleta)</li><li>• quasi incidente</li><li>• intervento di servizi quali polizia, vigili del fuoco, sanitari o della stampa</li></ul>
<b>Modulo per impianti di trasporto e di distribuzione</b>		
<b>Causa dell'incidente</b>		
Intervento meccanico di terzi	Incidenti, causati ad esempio da macchine edili o da altri interventi esterni.	
Movimento di terreno	Incidenti causati dalla pressione sulla condotta dovuta al movimento del terreno (ad esempio abbassamento della falda freatica, drenaggio, scoscendimento, assestamento dovuto al gelo, assestamento a seguito di costruzioni in vicinanza della condotta, carico dovuto al traffico, ecc.).	
Raccordo difettoso	Incidenti legati alla non tenuta stagna di raccordi quali manicotti, saldature, raccordi serbo, raccordi rapidi e flange. Per le transizioni di materiali il danno viene attribuito, secondo il proprio giudizio, ad uno dei due materiali.	
Lavoro inappropriato	Incidenti dovuti a lavori inappropriati o eseguiti con negligenza sono: - sbagli nell'esecuzione (posa non professionale delle condotte del gas, ecc.); - sbagli di manipolazione (ad esempio alla rubinetteria, ecc.); - non rispetto delle prescrizioni (ordini di lavoro, misure di sicurezza, ecc.)	
Corrosione	Incidenti causati dalla corrosione esterna o interna (aggressione dei materiali dovuta a reazioni chimiche o elettrochimiche con il loro ambiente).	
Rubinetteria difettosa	Incidenti dovuti alla non tenuta stagna della rubinetteria. Per le transizioni di materiali il danno viene attribuito, secondo il proprio giudizio, ad uno dei due materiali.	
Funzionamento difettoso di regolatori di pressione e contatori	Incidenti dovuti al funzionamento difettoso di impianti di regolazione della pressione e/o di contatori.	
Altri	Incidenti dovuti al difetto di materiale, alla costruzione, ecc.	
<b>Modulo per impianti domestici e industriali</b>		
<b>Causa dell'incidente</b>		
Difetto tecnico	Incidenti legati ad installazioni di condotte (tubi, collegamenti di tubi, rubinetti, regolatori, contatori), apparecchi a gas con o senza camini di evacuazione dei fumi, come pure all'apporto dell'aria comburente.	
Errore umano	Incidenti da ricondurre ad una manutenzione trascurata, all'apertura inavvertita di rubinetti di cucine a gas senza sistema di sicurezza o all'uso inappropriato di apparecchi o installazioni a gas (ad es. sospensione di oggetti a condotte del gas).	
Modifica non autorizzata degli ambienti con apparecchi a gas	Incidenti da ricondurre alla chiusura di aperture di aerazione, alla tenuta stagna delle finestre, al montaggio di sistemi di ventilazione forzata, alla modifica costruttiva dei locali ove sono ubicati gli apparecchi a gas.	
Atto deliberato	Incidente dovuto ad un atto deliberato sull'installazione del gas (per es. tentativo di suicidio, ecc.).	
Intervento inappropriato	Incidenti dovuti a lavori eseguiti da persone non autorizzate.	
Negligenza	Incidenti dovuti alla negligenza durante i lavori di installazione del gas o durante la loro manutenzione.	
Errore di installazione / di progettazione	Incidenti dovuti alla mancata professionalità nei lavori di installazione (per es. infrazione alle regole d'installazione, apporto insufficiente d'aria di combustione) o ad errori di progettazione.	



## Allegato 4: Modello di rapporto annuale all'attenzione dell'UFE



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE  
Sezione Gestione dei rischi e vigilanza sul trasporto in condotta

### Alta vigilanza dell'UFE e vigilanza dei Cantoni sugli impianti di trasporto in condotta

#### Rapporto annuale all'attenzione dell'Ufficio federale dell'energia

Cantone: .....

Anno: .....

## 1 Introduzione

Secondo l'articolo 43 della legge sugli impianti di trasporto in condotta (LITC)<sup>1</sup>, le condotte sottoposte alla vigilanza dei Cantoni soggiacciono all'alta vigilanza della Confederazione. Per consentire alla Confederazione di esercitare l'alta vigilanza, il presente rapporto deve essere stilato ogni anno da tutti i Cantoni che dispongono di impianti di trasporto in condotta sottoposti alla propria vigilanza. L'articolo 28 capoverso 1 dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC)<sup>2</sup> disciplina inoltre l'obbligo dei Cantoni di informare l'Ufficio federale dell'energia (UFE). L'obbligo d'informazione interessa la regolamentazione della procedura per la costruzione e la manutenzione delle condotte nonché il controllo degli impianti.

*Il rapporto della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) all'attenzione dei Cantoni può essere utile per la compilazione, ma non può sostituire il presente modulo. Attenzione: in linea di massima nel suo rapporto la SSIGA raggruppa per impresa e non per Cantone.*

## 2 Impianti sottoposti alla vigilanza cantonale

Informazioni sulla rete sottoposta alla vigilanza cantonale:

Quanti chilometri di condotte di trasporto, condotte di distribuzione e condotte di allacciamento<sup>3</sup> sono presenti nel vostro Cantone?

- 1) Gas: > 5 bar<sup>4</sup>: .....  
Gas: >1 – 5 bar: .....  
Gas: 0 – 1 bar: .....  
2) Petrolio: .....

Nel vostro Cantone quante imprese si occupano di impianti di trasporto in condotta (gasdotti/oleodotti)? Elencare p. f. i nomi.

...

<sup>1</sup> RS 746.1

<sup>2</sup> RS 746.11

<sup>3</sup> Secondo la definizione al capitolo 4 della Direttiva dell'UFE.

<sup>4</sup> Osservazione: interessa soltanto gli impianti sottoposti alla vigilanza dei Cantoni.



Quante licenze di costruzione sono state rilasciate nel corso dell'anno scorso?

- 1) Gas: >1 – 5 bar: .....  
Gas: 0 – 1 bar: .....  
2) Petrolio: .....

Quante autorizzazioni di esercizio sono state rilasciate nel corso dell'anno scorso?

- 1) Gas: >1 – 5 bar: .....  
Gas: 0 – 1 bar: .....  
2) Petrolio: .....

Esiste un catasto delle condotte / un sistema di geoinformazione?

Sì  No; Osservazioni: .....

### 3 Numero di incidenti

Quanti incidenti si sono verificati nel vostro Cantone nel corso dell'ultimo anno?

*Precisazione: numero di incidenti oppure allegato al rapporto annuale della SSIGA all'attenzione dei Cantoni contenente il numero di incidenti (cfr. Direttiva G14 della SSIGA "Raccolta dati di incidenti").*

.....

### 4 Stato della vigilanza nel Cantone

Descrizione del sistema cantonale di vigilanza in relazione agli impianti di trasporto in condotta:

*Precisazione: indicare ad ogni voce le disposizioni cantonali pertinenti e 2-3 parole chiave: basi legali (leggi, ordinanze), direttive cantonali, decisioni del Consiglio di Stato, eventuali contratti stipulati con terzi (ad es. SSIGA) ecc. Allegare p.f. i documenti e indicare i vari link ai siti.*

- Esercizio della vigilanza:  
*Precisazione: procedure per il rilascio della licenza di costruzione e dell'autorizzazione di esercizio, regolamentazione della procedura per il rilascio della licenza di costruzione e dell'autorizzazione di esercizio e informazioni sulle modalità di controllo.*  
.....
- Organizzazione cantonale:  
*Precisazione: servizi cantonali interessati, delega della vigilanza (A quali servizi [interni / esterni all'Amministrazione]? Quali compiti sono delegati?).*  
.....
- Attuazione delle disposizioni legali federali (art. 41 LITC):  
*Precisazione: come attua il Cantone le pertinenti disposizioni legali federali [in particolare le disposizioni in materia di responsabilità civile e assicurazione nonché le prescrizioni di sicurezza del Consiglio federale]?*  
.....
- Notifica di progetti di costruzione di terzi (art. 28 cpv. 2 OICT)<sup>5</sup>:  
*Precisazione: il Cantone dispone di impianti (gasdotti/oleodotti) >5 bar sottoposti alla propria vigilanza? (Se sì: procedura cantonale per i progetti di costruzione di terzi ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 OICT, numero di progetti di costruzione di terzi approvato).*

<sup>5</sup> Osservazione: la regolamentazione di progetti di costruzione di terzi ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 OICT interessa solo gli impianti (gasdotti/oleodotti) >5 bar sottoposti alla vigilanza dei Cantoni.





- .....
- Notifica di infrazioni alla legge:

*Precisazione: Il Cantone dispone di un sistema di notifica alle autorità competenti delle infrazioni alla legislazione? Quante infrazioni sono state rilevate alle disposizioni legali?*

.....

## 5 Modifiche al sistema cantonale

Descrizione delle modifiche al sistema cantonale di vigilanza in materia di impianti di trasporto in condotta rispetto al periodo precedente (Osservazione: non deve essere compilato per il primo periodo):

*Precisazione: indicare in modo preciso ad ogni voce le pertinenti disposizioni cantonali: basi legali (leggi, ordinanze), direttive cantonali, decisioni del Consiglio di Stato, eventuali contratti stipulati con terzi (ad es. SSIGA) ecc. Allegare p.f. i documenti e indicare i vari link ai siti.*

- Esercizio della vigilanza:

*Precisazione: procedure per il rilascio della licenza di costruzione e dell'autorizzazione di esercizio, regolamentazione della procedura per il rilascio della licenza di costruzione e dell'autorizzazione di esercizio e informazioni sulle modalità di controllo.*

.....

- Organizzazione cantonale:

*Precisazione: servizi cantonali interessati, delega della vigilanza (A quali servizi [interni / esterni all'Amministrazione]? Quali compiti sono delegati?).*

.....

- Attuazione delle disposizioni legali federali (art. 41 LITC):

*Precisazione: come attua il Cantone le disposizioni legali federali pertinenti (in particolare le disposizioni in materia di responsabilità civile e assicurazione nonché le prescrizioni di sicurezza del Consiglio federale)?*

.....

- Notifica di progetti di costruzione di terzi (art. 28 cpv. 2 OICT)<sup>6</sup>:

*Precisazione: il Cantone dispone di impianti (gasdotti/oleodotti) >5 bar sottoposti alla propria vigilanza? (Se sì: procedura cantonale per i progetti di costruzione di terzi ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 OICT, numero di progetti di costruzione approvato)*

.....

- Notifica di infrazioni alla legge:

*Precisazione: il Cantone dispone di un sistema di notifica alle autorità competenti delle infrazioni alla legislazione? Quante infrazioni sono state rilevate alle disposizioni legali?*

.....

<sup>6</sup> Osservazione: la regolamentazione di progetti di costruzione di terzi ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 OICT interessa solo gli impianti (gasdotti/oleodotti) >5 bar sottoposti alla vigilanza del Cantone.





## 6 Osservazioni

*Precisazione: eventuali osservazioni e varia*

.....

## 7 Contatti e firma

Servizio cantonale competente (indirizzo): .....

Responsabile: .....

E-mail: .....

Data: .....

Firma: .....

## 8 Allegati

*Allegare i seguenti documenti a livello cantonale: basi legali (leggi, ordinanze), regolamenti, direttive, decisioni del Consiglio di Stato, eventuali contratti stipulati con terzi (ad es. SSIGA), rapporto annuale della SSIGA all'attenzione dei Cantoni, incluso il numero di incidenti ecc. Nel primo anno è richiesta la compilazione completa (o elenco link ai siti) / negli anni successivi è sufficiente indicare solo le modifiche.*